Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 7 luglio 1971 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1971, n. 436.
Nuove norme in materia di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . Pag. 4090

LEGGE 3 giugno 1971, n. 437.
Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata. Pag. 4091

LEGGE 8 giugno 1971, n. 438.
Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 4105

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1971, n. 439.
Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli . Pag. 4105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1971.
Costituzione del collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633 . Pag. 4105

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera . . Pag. 4106

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.
Costituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna . . . . Pag. 4106

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.
Costituzione del comitato interministeriale per lo zucchero . . . . Pag. 4107

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.
Delimitazione dei territori delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro nelle quali possono essere applicate provvidenze a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità del 1970 . . Pag. 4107

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.
Delimitazione delle zone, in provincia di Imperia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 5 al 9 marzo e dal 18 al 21 marzo 1971 . Pag. 4108

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.
Dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi che hanno danneggiato le zone agrarie . Pag. 4108

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.
Determinazione delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia . . Pag. 4110

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rende . . . . . . Pag. 4111

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Precariti in comune di Caulonia. Pag. 4111

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina . . . . Pag. 4111

Vacanza della cattedra di elementi di trasporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma . . Pag. 4111

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato . . . Pag. 4111

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Giulio Ascoli », annessa agli ospedali riuniti di Trieste, ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia Pag. 4111

Autorizzazione all'istituto di radiologia dell'Università di Napoli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica Pag. 4111

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso Pag. 4111

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica montana d'Isola del Gran Sasso . Pag. 4111

Quote di base per lo zucchero della Società saccarifera Abruzzo e Molise e della Società zuccherificio del Molise. Pag. 4111

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4112

Riconoscimento e classificazione dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina A 1 » Pag. 4112

Riconoscimento e classificazione della polvere da caccia denominata « MAK 2 » . Pag. 4112

Modifiche dello statuto dell'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma . . . . Pag. 4112

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4112

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia . Pag. 4113

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Esito del concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente attraverso lo stretto di Messina Pag. 4115

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma . Pag. 4115

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Sottocommissioni esaminatrici per i compartimenti di Ancona, Bologna e Palermo per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova Pag. 4117

Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Reggio Calabria per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova . Pag. 4118

Ministero della difesa: Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare Pag. 4118

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro. Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro . . . . Pag. 4118

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici . . . . Pag. 4118

Regione della Valle d'Aosta: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella regione della Valle d'Aosta . . . . Pag. 4118

Ufficio medico provinciale di Rieti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti . . . . Pag. 4119

Ufficio medico provinciale di Pisa: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa . . . . . . Pag. 4119

Ufficio medico provinciale di Genova: Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova . . . . . . Pag. 4120

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo . . . Pag. 4110

Ufficio veterinario provinciale di Matera: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera . . Pag. 4120

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1971, n. **436**.

Nuove norme in materia di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone che i mandati di pagamento relativi ai sussidi in denaro a carattere periodico e gli assegni vitalizi elargiti per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti dal tesoriere a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.

E' data facoltà all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso mezzo, di cui al comma precedente, anche per altre forme di assistenza in denaro.

In questi casi, il certificato di addebitamento in conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 3 giugno 1971, n. **437**.

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I veicoli a motore, con accensione comandata, destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote, un peso complessivo a pieno carico autorizzato di 400 chilogrammi ed una velocità massima indicata dal costruttore non inferiore a 50 chilometri orari, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici, sono soggetti, per quanto riguarda la omologazione del tipo e delle modifiche alle caratteristiche costruttive essenziali e l'approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici, oltre che alle disposizioni previste dagli articoli 53 e 54 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 219 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 alle norme della presente legge.

Art. 2.

I veicoli indicati all'articolo 1 della presente legge per ottenere i certificati di omologazione del tipo o di modifica alle caratteristiche costruttive essenziali ovvero di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici previsti dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 223, 224 e 225 del relativo regolamento di esecuzione, devono rispondere:

1) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1, nonchè agli allegati II, IV, V e VI della presente legge;

2) a decorrere dal 1° ottobre 1971, oltrechè alle prescrizioni di cui al precedente numero 1) anche alle prescrizioni contenute nell'allegato I, ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 e nell'allegato III.

Art. 3.

Le norme sull'omologazione e approvazione delle modifiche costruttive essenziali previste all'articolo 225 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono estese agli altri elementi ed alle altre caratteristiche costruttive essenziali indicate allo allegato I, punto 1.1 della presente legge.

Art. 4.

Le prove, le verifiche e le analisi previste dalla presente legge sono svolte nel corso di quelle stabilite dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 221 e 225 del relativo regolamento di esecuzione ai fini del rilascio dei certificati di omologazione del tipo, di modifica delle caratteristiche costruttive essenziali e di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici.

Alle suddette prove, verifiche ed analisi partecipa anche un funzionario tecnico dei ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, può con propri decreti autorizzare metodi di raccolta e di analisi dei gas per condurre la prova di tipo I, definita al punto 3.2.1.1 dell'allegato I, diversi da quelli previsti all'allegato III, purchè diano risultati equivalenti.

Art. 6.

Per il completamento delle rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII della presente legge, la fabbrica costruttrice o un suo rappresentante deve fare apposita richiesta al Ministero dei trasporti e della aviazione civile, il quale provvede ad inviare copia della comunicazione stessa agli Stati membri della Comunità economica europea ed alla fabbrica costruttrice.

Qualora analoga comunicazione pervenga da altro Stato membro della Comunità economica europea il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è tenuto ad accettare tale documento come prova che i controlli previsti dalla presente legge sono stati effettuati dalle competenti autorità del Paese di origine del veicolo.

Art. 7.

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII, fanno parte integrante della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — VIGLIANESI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE E PRESCRIZIONI DI PROVA.

1 DEFINIZIONI.

1.1 *Tipo di veicolo per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore.*

Per « tipo di veicolo per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore » si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

1.1.1 Inerzia equivalente, determinata in funzione del peso di riferimento, secondo quanto prescritto al punto 4.2 dell'allegato III;

1.1.2 Caratteristiche del motore definite ai punti 1-6 e 8 dell allegato II

1.2 *Peso di riferimento*

Per « peso di riferimento » si intende il peso del veicolo in ordine di marcia, maggiorato di un peso forfettario di 120 kg Il peso del veicolo in ordine marcia è quello corrispondente al peso totale a vuoto con tutti i serbatoi pieni, ad eccezione del serbatoio del carburante che dovrà essere riempito soltanto a metà capacità, gli attrezzi d'uso e la ruota di scorta.

1.3 *Basamento del motore*

Per « basamento motore » si intendono le capacità esistenti sia nel motore sia all'esterno e collegate alla coppa dell'olio mediante passaggi interni od esterni, attraverso i quali i gas ed i vapori possono defluire

1.4 *Gas inquinanti.*

Per « gas inquinanti » si intendono l'ossido di carbonio e gli idrocarburi

1.5 *Peso massimo*

Per « peso massimo » si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore (questo peso può essere superiore al peso massimo autorizzato)

2 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

2.1 Il costruttore o il suo mandatario deve presentare le indicazioni seguenti

2.1.1 Descrizione del tipo del motore con tutte le indicazioni di cui all'allegato II;

2.1.2 Disegni della camera di combustione e dello stantuffo, ivi compresi i segmenti;

2.1.3 Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti;

2.2 Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di cui al punto 3, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

3 PRESCRIZIONI DI PROVA.

3.1 *Generalità.*

Gli elementi che possono influire sulle emissioni di gas inquinanti devono essere progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, possa soddisfare alle prescrizioni della presente legge.

3.2 *Descrizione delle prove.*

3.2.1 Il veicolo è sottoposto, a seconda della sua categoria di peso e alle condizioni di seguito indicate, alle prove dei tipi I, II e III

3.2.1.1 *Prova di tipo I* (controllo dell'emissione media di gas inquinanti in zona urbana a traffico intenso dopo una partenza a freddo).

3.2.1.1.1 Questa prova deve essere effettuata sui veicoli di cui all'articolo 1 e il cui peso massimo non superi le 3,5 tonnellate

3.2.1.1.2 Il veicolo è posto su un banco dinamometrico, provvisto di freno e volano inerziale Viene eseguita senza interruzione una prova della durata totale di 13 minuti e comprendente quattro cicli. Ogni ciclo si compone di 15 fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione ecc.). Durante la prova, i gas di scarico sono raccolti in uno o più sacchi. I gas sono analizzati e il loro volume è misurato al termine del periodo di riempimento.

3.2.1.1.3 La prova viene condotta secondo il metodo descritto nell'allegato III La raccolta e l'analisi dei gas devono essere effettuate secondo i metodi prescritti.

3.2.1.1.4 Le masse di ossido di carbonio e di idrocarburi rilevate nel corso della prova, devono essere inferiori ai valori riportati nella tabella seguente in funzione del peso di riferimento del veicolo:

Peso di riferimento Pr kg	Massa di ossido di carbonio g/prova	Massa di idrocarburi g/prova
Pr ≤ 750	100	8,0
750 < Pr ≤ 850	109	8,4
850 < Pr ≤ 1020	117	8,7
1020 < Pr ≤ 1250	134	9,4
1250 < Pr ≤ 1470	152	10,1
1470 < Pr ≤ 1700	169	10,8
1700 < Pr ≤ 1930	186	11,4
1930 < Pr ≤ 2150	203	12,1
2150 < Pr	220	12,8

3.2.1.2 *Prova di tipo II* (controllo dell'emissione di ossido di carbonio con il motore al minimo).

3.2.1.2.1 Questa prova dev'essere effettuata sui veicoli di cui all'articolo 1

3.2.1.2.2 Il tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore al minimo non deve superare il 4,5 %

3.2.1.2.3 Tale valore è controllato nel corso di una prova condotta secondo il metodo descritto nell'allegato IV

3.2.1.3 *Prova di tipo III* (controllo delle emissioni di gas dal basamento)

3.2.1.3.1 Questa prova dev'essere effettuata sui veicoli di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelli equipaggiati con motore a due tempi con compressione nel basamento

3.2.1.3.2 La massa degli idrocarburi contenuti nei gas di sfiato e non riaspirati dal motore dev'essere inferiore allo 0,15 % della massa di carburante consumato dal motore.

3.2.1.3.3 Tale valore è controllato nel corso di una prova condotta secondo il metodo descritto nell'allegato V

3.2.2 In linea di massima, la conformità della produzione, per quanto riguarda la limitazione dell'emissione di gas inquinanti prodotti dal motore, è controllata in base alla descrizione data nella comunicazione di cui all'allegato VII e, se sarà necessario, in base alle prove dei tipi I, II e III di cui al punto 3.2 o ad alcune di esse. Tuttavia:

3.2.2.1 Nel corso di una prova di tipo I effettuata su un veicolo prelevato nella serie le masse rilevate di ossido di carbonio e di idrocarburi non devono superare rispettivamente le quantità L_1 e L_2 riportate nella tabella seguente:

Peso di riferimento Pr kg	Massa di ossido di carbonio g/prova L_1	Massa di idrocarburi g/prova L_2
Pr ≤ 750	120	10,4
750 < Pr ≤ 850	131	10,9
850 < Pr ≤ 1020	140	11,3
1020 < Pr ≤ 1250	161	12,2
1250 < Pr ≤ 1470	182	13,1
1470 < Pr ≤ 1700	203	14,0
1700 < Pr ≤ 1930	223	14,8
1930 < Pr ≤ 2150	244	15,7
2150 < Pr	264	16,6

3.2.2.1.1 Se la massa di ossido di carbonio o quella di idrocarburi prodotti dal veicolo prelevato nella serie è superiore ai limiti L_1 e L_2 di cui sopra, il costruttore ha la possibilità di chiedere che vengano effettuate misure su un campione di veicoli prelevati dalla serie e contenente il veicolo prelevato inizialmente. Il costruttore stabilisce l'entità n del campione. Si determina allora per ciascun gas inquinante la media aritmetica $\bar{x}$ dei risultati ottenuti sul campione e lo scarto tipo S (1) del campione. Si considera allora la produzione della serie come conforme se la condizione seguente e soddisfatta:

$$\bar{x} + k \quad S \leq L$$

dove

L: valore limite prescritto al punto 3.2.2.1 per ogni gas inquinante considerato,

k fattore statistico dipendente da n e dato dalla tabella seguente

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

$$\text{se } n \leq 20 \quad , \quad k = \frac{0{,}860}{\sqrt{n}}$$

(1) $S^2 = \Sigma \frac{(x - \bar{x}^2)}{n - 1}$, dove x è uno qualunque degli n risultati individuali

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MOTORE ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELLE PROVE (1)

1 DESCRIZIONE DEL MOTORE.

1.1 Marca . . . . .

1.2 Tipo . . . .

1.3 Ciclo: quattro tempi/due tempi (2) . . . .

1.4 Numero dei cilindri . . . .

1.5 Alesaggio . . . . . mm

1.6 Corsa . . . . . . mm

(1) Nel caso di motori o sistemi non convenzionali, si forniranno i dati equivalenti a quelli di *seguito indicati.*

(2) Depennare la dicitura inutile

1 7 Cilindrata cm³

1 8 Rapporto volumetrico di compressione (1)

1 9 Sistema di raffreddamento

1 10 Sovralimentazione con/ senza (2) descrizione del sistema

1 11 Dispositivo di ricircolo dei gas del basamento (descrizione e schemi)

1 12 Filtro dell'aria disegni o marche e tipi

2 ULTERIORI DISPOSITIVI ANTI-INQUINANTI (se esistono e se non sono compresi in un'altra voce)

Descrizione e schemi

3 ALIMENTAZIONE

3 1 Descrizione e schemi dei condotti di aspirazione e dei loro accessori (dash-pot, dispositivo di riscaldamento, prese d'aria supplementari, ecc.)

3.2 Alimentazione di carburante

3.2 1 Con carburatore i (2) Numero

3.2 1 1 Marca

3.2.1 2 Tipo

3.2.1.3 Regolazioni (2)

3 2 1.3 1 Getti

3.2.1 3.2 Diffusori

3.2 1.3.3 Livello in vaschetta

3.2 1.3.4 Peso del galleggiante

3.2 1.3 5 Sede ago

(3.2.1.3.1 – 3.2.1.3.5) oppure Curva della portata di carburante in funzione della portata d'aria (1) (2)

3.2 1.4 Starter manuale/automatico (2) Regolazione di chiusura (1)

3.2.1.5 Pompa di alimentazione
Pressione (1) . o diagramma caratteristico (1)

3 2.2 Con dispositivo di iniezione (2)

3 2.2 1 Pompa

3.2.2 1 1 Marca

3.2.2 1.2 Tipo

3.2.2 1.3 Mandata . . . mm³ per ciclo a . giri/min della pompa (1) (2) o diagramma caratteristico (1) (2)

3 2 2 2 Iniettore/i

3.2.2 2.1 Marca

3.2.2.2.2 Tipo

3.2.2.2.3 Taratura bar (1) (2)
o diagramma caratteristico (1) (2)

(1) Indicare la tolleranza
(2) Depennare la dicitura inutile

4 DISTRIBUZIONE

4 1 Alzate massime delle valvole e angoli d'apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti

4.2 Giochi di riferimento e/o di regolazione (1)

5 ACCENSIONE

5 1 Distributore/i

5 1 1 Marca

5 1 2 Tipo

5 1 3 Curva dell'anticipo all'accensione (2)

5 1 4 Fasatura (2)

5 1 5 Apertura dei contatti (2)

6 SISTEMA DI SCARICO

Descrizione e schemi

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI PROVA

7 1 Lubrificante impiegato

7 1 1 Marca

7 1 2 Tipo
(Indicare la percentuale d'olio nel carburante se del lubrificante è mescolato al carburante)

7 2 Candele

7.2 1 Marca

7.2 2 Tipo

7.2.3 Distanza degli elettrodi

7.3 Bobina di accensione

7.3 1 Marca

7.3 2 Tipo

7.4 Condensatore di accensione

7.4 1 Marca

7.4.2 Tipo

8 PRESTAZIONI DEL MOTORE

8 1 Velocità di rotazione al minimo giri/min (2)

8.2 Velocità di rotazione corrispondente al regime di potenza massima . giri/min (2)

8 3 Potenza massima . CV/HP (1) [ISO - BSI - CUNA - DIN IGM - SAE, ecc. (1)]

(1) Depennare la dicitura inutile
(2) Indicare la tolleranza.

ALLEGATO III

Prova di tipo I

(Controllo dell'emissione media di gas inquinanti in una zona urbana a traffico intenso dopo una partenza a freddo)

METODO PER CONDURRE LA PROVA DI TIPO I DEFINITA AL PUNTO 3.2.1.1 DELL'ALLEGATO I

1 CICLO DI FUNZIONAMENTO AL BANCO DINAMOMETRICO.

1.1 *Descrizione del ciclo.*

Il ciclo di funzionamento da utilizzare al banco dinamometrico è quello dato nella tabella seguente e rappresentato nell'appendice 1. La scomposizione in sequenze è riportata nell'appendice 2.

CICLO DI FUNZIONAMENTO AL BANCO DINAMOMETRICO

N. sequenza	SEQUENZE	Fasi	Accelerazione m/sec²	Velocità km/h	Durata di ciascuna sequenza sec.	Durata di ciascuna fase sec.	Progressione tempi sec.	Rapporto da utilizzare con cambio meccanico
1	Minimo	1			11	11	11	6 sec. PM + 5 sec. K_1 (*)
2	Accelerazione	2	1,04	0-15	4	4	15	1
3	Velocità costante	3		15	8	8	23	1
4	Decelerazione	4	—0,69	15-10	2	5	25	1
5	Decelerazione a frizione disinnestata		—0,92	10-0	3		28	K_1
6	Minimo	5			21	21	49	16 sec. PM + 5 sec. K_1
7	Accelerazione	6	0,83	0-15	5	12	54	1
8	Cambio di velocità				2		56	
9	Accelerazione		0,94	15-32	5		61	2
10	Velocità costante	7		32	24	24	85	2
11	Decelerazione	8	—0,75	32-10	8	11	93	2
12	Decelerazione a frizione disinnestata		—0,92	10-0	3		96	K_2
13	Minimo	9			21	21	117	16 sec. PM + 5 sec. K_1
14	Accelerazione	10	0,83	0-15	5	26	122	1
15	Cambio di velocità				2		124	
16	Accelerazione		0,62	15-35	9		133	2
17	Cambio di velocità				2		135	
18	Accelerazione		0,52	35-50	8		143	3
19	Velocità costante	11		50	12	12	155	3
20	Decelerazione	12	—0,52	50-35	8	8	163	3
21	Velocità costante	13		35	13	13	176	3
22	Cambio di velocità	14			2	12	178	
23	Decelerazione		—0,86	32-10	7		185	2
24	Decelerazione a frizione disinnestata		—0,92	10-0	3		188	K_2
25	Minimo	15			7	7	195	7 sec. PM

(*) PM = Cambio in folle, motore innestato.
K_1, K_2 = Frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

1.2 *Condizioni generali per l'esecuzione del ciclo*

Cicli di prova preliminari devono essere eseguiti per determinare il modo migliore di azionamento del pedale dell'acceleratore, del freno, se è il caso, per ottenere un ciclo che si approssimi a quello teorico rimanendo nelle tolleranze prescritte.

1.3 *Uso del cambio*

1.3.1 Se la velocità massima che può essere raggiunta con la prima marcia è inferiore a 15 km/h, si utilizzano la seconda, la terza e la quarta.

1.3.2 Le vetture equipaggiate di cambio a comando semiautomatico sono provate utilizzando i rapporti normalmente impiegati per la marcia su strada, ed il comando del cambio è azionato secondo le istruzioni del costruttore.

1.3.3 Le vetture equipaggiate di cambio automatico sono provate selezionando il rapporto più elevato (drive) L'acceleratore è usato in modo da ottenere il più possibile accelerazioni costanti, permettendo alla trasmissione di selezionare i differenti rapporti nel loro ordine normale. Inoltre, i punti di cambio di velocità indicati all'appendice 1 non sono applicabili e le accelerazioni devono essere effettuate seguendo le rette colleganti la fine del periodo di minimo al periodo successivo di velocità costante. Si applicano le tolleranze di cui al punto 1.4.

1.3.4 I veicoli con overdrive che può essere comandato dal guidatore sono provati con l'overdrive disinserito.

1.4 *Tolleranze*

1.4.1 Si tollera uno scatto di ± 1 km/h rispetto alla velocità teorica durante l'accelerazione, durante la velocità costante e durante la decelerazione quando si utilizzano i freni del veicolo Nel caso che il veicolo deceleri più rapidamente senza che si utilizzino i freni; ci si attiene solamente alle prescrizioni del punto 5.6.3. Ai cambiamenti di fase, si accettano tolleranze sulle velocità superiori a quelle prescritte, a condizione che la durata degli scarti costatati non superi ogni volta 0,5 secondi.

1.4.2 Le tolleranze sui tempi saranno di ± 0,5 secondi Tali tolleranze si applicano sia all'inizio che alla fine di ogni periodo di cambio di velocità (1)

1.4.3 Le tolleranze sulla velocità e sui tempi sono combinate come indicato nell'appendice 1

2 VEICOLO E CARBURANTE

2.1 *Veicoli da provare*

2.1.1 Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche
Deve essere rodato ed aver percorso almeno 3000 km prima della prova

2.1.2 Il dispositivo di scarico non deve presentare perdite suscettibili di ridurre la quantità dei gas raccolti, che dev'essere quella uscente dal motore

2.1.3 Può essere verificata l'ermeticità del sistema di aspirazione, per accertare che la carburazione non sia alterata da una presa d'aria accidentale.

2.1.4 Le regolazioni del motore e degli organi del veicolo sono quelle previste dal costruttore.

(1) Va rilevato che il tempo assegnato di 2 secondi comprende la durata del cambio di combinazione e, ove sia necessario, un certo margine per riprendere il ciclo.

2.1.5 Una presa di depressione è installata nel circuito di aspirazione, in prossimità del carburatore, dopo la farfalla

2.1.6 Il laboratorio può verificare che il veicolo corrisponda alle prestazioni indicate dal costruttore e sia utilizzabile per la guida normale e, in particolare, sia adatto a partire sia a freddo che a caldo.

2.2 *Carburante*

2.2.1 Il carburante è quello di riferimento le cui caratteristiche sono definite nell'allegato VI. Se il motore è lubrificato a miscela si aggiunge al carburante di riferimento dell'olio della qualità e nella quantità raccomandata dal costruttore.

3 APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1 *Freno dinamometrico*

Non è prescritto alcun modello particolare tuttavia la sua regolazione deve mantenersi costante nel tempo Non deve ingenerare vibrazioni percepibili nel veicolo e suscettibili di nuocere al suo normale funzionamento. Deve essere fornito di una serie di volani che permettano di riprodurre il funzionamento su strada del veicolo (inerzie equivalenti).

3.2 *Apparecchiature di raccolta dei gas.*

3.2.1 I tubi di collegamento devono essere in acciaio e, per quanto possibile forniti di raccordi rigidi. Tuttavia, per isolare il dispositivo delle vibrazioni del veicolo, si deve prevedere un elemento elastico anulare completamente stagno. Si possono utilizzare altri materiali se questi non influenzano la composizione dei gas.

3.2.2 Se il veicolo in prova è equipaggiato con una tubazione a scarichi multipli, questi ultimi devono essere collegati tra loro quanto più vicino possibile al veicolo.

3.2.3 La temperatura dei gas nel sistema di raccolta deve essere compatibile con il corretto funzionamento del motore, con la buona conservazione dei sacchi di prelievo, con il livello di assorbimento degli idrocarburi previsto al punto 4.5.1 e con la riduzione al minimo delle condensazioni sulle pareti del sacco o dei sacchi di prelievo.

3.2.4 Le diverse valvole che permettono di dirigere i gas di scarico sia verso l'atmosfera, sia verso il dispositivo di prelievo, devono essere a manovra e ad azione rapida.

3.2.5 Il dispositivo di presa è costituito da uno o più sacchi di sufficiente capacità. I sacchi sono di materiale tale che le misure e la conservazione dei gas non siano alterate

3.3 *Apparecchiatura di analisi*

3.3.1 La sonda può essere costituita dal tubo di prelievo collegato al dispositivo di raccolta o dal tubo di vuotamento del sacco. Essa può essere anche indipendente, ma non potrà in nessun caso avere la presa in fondo al sacco.

3.3.2 Gli analizzatori saranno del tipo non dispersivo ad assorbimento a raggi infrarossi. L'analizzatore per gli idrocarburi sarà sensibilizzato al *n*-esano

3.4 *Apparecchiatura di misura del volume*

3.4.1 Si utilizza un contatore volumetrico

3.4.2 Le misure della pressione e della temperatura che permettono di riportare il volume alle condizioni standard, sono effettuate in punti scelti in funzione del tipo di contatore utilizzato. La posizione di detti punti è indicata dal laboratorio

3.4.3 Il dispositivo di aspirazione dei gas può essere composto da una pompa o da qualsiasi altro dispositivo che mantenga costante la pressione misurata al contatore

3.5 *Precisione degli apparecchi*

3.5.1 La precisione del dinamometro non è indicata essendo il freno tarato con una prova a parte. L'inerzia totale delle masse rotanti, compresa quella dei rulli e del rotore del freno (cfr punto 4.2), e data con una approssimazione di ± 20 kg.

3.5.2 La velocità del veicolo deve essere misurata con riferimento alla velocità di rotazione dei rulli collegati ai volani del freno Essa deve poter essere misurata con uno scarto massimo di ± 2 km/h per velocità comprese nella gamma 0-10 km/h e con uno scarto massimo di ± 1 km/h per velocità superiori a 10 km/h.

3.5.3 Le temperature considerate ai punti 5.1.1 e 6.3.3 devono poter essere misurate con uno scarto massimo di ± 2° C

3.5.4 La pressione atmosferica deve poter essere misurata con uno scarto massimo di ± 1 mm di mercurio

3.5.5 La depressione nel sistema di aspirazione del veicolo deve poter essere misurata con una precisione di + 5 mm di mercurio e le altre pressioni (con contropressione del dispositivo di prelievo, pressione per la correzione del volume ecc.) devono poter essere misurate con una precisione di ± 5 mm di colonna d'acqua.

3.5.6 La dimensione e la precisione del contatore devono essere in rapporto col volume di gas da misurare, in modo tale che la precisione della misura del volume sia di ± 2 %.

3.5.7 Gli analizzatori devono avere un campo di misure compatibile con la precisione richiesta per la misura dei tenori diversi costituenti: ± 3 % senza tener conto della precisione dei gas campione di taratura. Il tempo totale di risposta del circuito d'analisi deve essere inferiore ad un minuto.

3.5.8 Il tenore dei gas campione non deve scostarsi oltre il ± 2 % dai rispettivi valori nominali. Come diluente si impiega l'azoto.

4 PREPARAZIONE DELLA PROVA

4.1 *Regolazione del freno*

4.1.1 La regolazione del freno deve permettere di riprodurre il funzionamento del veicolo in piano alla velocità costante di 50 km/h

4.1.2 A questo scopo, la depressione è misurata all'aspirazione del motore, durante una prova su strada a 50 km/h in terza oppure utilizzando i rapporti indicati al punto 1.3 con il veicolo caricato secondo il suo peso di riferimento e con i pneumatici gonfiati alla pressione indicata dal costruttore. La depressione è misurata allorchè la velocità in piano è stabilizzata per almeno 15 secondi Per tener conto dell'influenza del vento, si prende la media delle misure effettuate due volte in ciascun senso.

4.1.3 Il veicolo viene in seguito posto sul dinamometro ed il freno è regolato in modo tale da ottenere una depressione all'aspirazione uguale a quella rilevata nella prova su strada definita al punto 4.1.2. Questa regolazione del freno è mantenuta durante tutta la prova.

4.1.4 Questa regolazione è valida per i freni di tipo idraulico Per altri tipi può essere necessario verificare che la regolazione così ottenuta sia valida anche per le altre condizioni intermedie comprese tra il minimo e la velocità massima del ciclo Se necessario, si adotta una regolazione intermedia.

4.2 *Adattamento delle inerzie equivalenti alle inerzie di traslazione del veicolo*

Si adatta il volano che permette di ottenere un'inerzia totale delle masse in rotazione conformemente al peso di riferimento nei limiti seguenti:

Peso di riferimento del veicolo Pr, kg	Inerzie equivalenti kg
—	—
Pr ≤ 750	680
750 < Pr ≤ 850	800
850 < Pr ≤ 1020	910
1020 < Pr ≤ 1250	1130
1250 < Pr ≤ 1470	1360
1470 < Pr ≤ 1700	1590
1700 < Pr ≤ 1930	1810
1930 < Pr ≤ 2150	2040
2150 < Pr ≤	2270

4.3 *Condizionamento del veicolo*

4.3.1 Precedentemente alla prova, il veicolo è lasciato per 6 ore almeno, ad una temperatura compresa tra i 20° e 30° C. Si verifica inoltre che le temperature dell'acqua di raffreddamento e dell'olio del motore siano comprese fra 20° e 30° C.

4.3.2 La pressione dei pneumatici deve essere quella indicata dal costruttore, come per l'esecuzione della prova preliminare su strada, che consente la regolazione del freno. Tuttavia, se il diametro dei rulli è inferiore a 50 cm, si aumenta la pressione dei pneumatici dal 30 al 50 % per evitare il loro deterioramento.

4.4 *Controllo della contropressione.*

Durante le prove preliminari si verifica che la contropressione creata dallo insieme del dispositivo di presa non superi 75 mm di colonna d'acqua, effettuando tale misura ai diversi regimi stabilizzati previsti nel ciclo.

4 5 *Condizionamento dei sacchi*

4 5 1 I sacchi sono condizionati in modo tale che, soprattutto per quanto riguarda gli idrocarburi, le perdite di idrocarburi siano inferiori al 2 % del contenuto iniziale per un periodo di 20 minuti Questo condizionamento è effettuato durante prove preliminari eseguite in condizioni di temperatura prossime alle temperature limite riscontrate nel corso di varie prove.

4.5.2 Per la misura delle perdite si utilizza il metodo seguente Col motore funzionante a regime costante, si misura con continuità il contenuto in idrocarburi dei gas che entrano nel sacco fino al riempimento. Il tenore, al termine del riempimento, deve corrispondere alla media rilevata sulla registrazione. Si procede al vuotamento del sacco con le pompe degli analizzatori e si registra il tenore con continuità o ad intervalli di tempo prestabiliti. Se al termine dei 20 minuti il tenore è mutato più del 2 %, si procede al vuotamento e al riempimento del sacco per effettuare una seconda misura. Questo ciclo viene ripetuto tante volte quante sono necessarie per saturare le pareti.

4 6 *Regolazione degli apparecchi d'analisi*

4 6 1 Taratura degli analizzatori
Si immette nell'analizzatore, per mezzo di un flussometro e di una valvola di riduzione applicata su ciascuna bombola, la quantità di gas alla pressione indicata compatibilmente con un corretto funzionamento degli apparecchi. L'apparecchio viene regolato in modo da indicare, come valore stabilizzato, il valore della bombola campione. Si traccia, partendo dalla taratura ottenuta con la bombola a tenore massimo, la curva di deviazioni dell'apparecchio, in funzione del tenore delle varie bombole di gas campione utilizzate.

4 6 2 Risposta totale degli apparecchi
Si immette all'estremità della sonda il gas della bombola avente tenore massimo Si verifica che il valore indicato, corrispondente alla deviazione massima, sia raggiunto in meno di un minuto. Se tale valore non è raggiunto, si ricercano le perdite nel circuito d'analisi procedendo punto per punto.

4 7 *Regolazione del dispositivo di misura del volume*

Il sacco viene riempito durante prove preliminari verificando che la misura del volume possa essere effettuata con la precisione indicata Se necessario, si sceglie un contatore appropriato per ciascun caso

5 PROCEDIMENTO PER LE PROVE AL BANCO

5 1 *Condizioni particolari di esecuzione del ciclo*

5 1 1 La temperatura del locale del banco a rulli deve essere compresa, durante tutta la prova, tra i 20° e i 30° C ed essere la più prossima possibile a quella del locale di condizionamento del veicolo

5 1 2 Nel corso della prova, il veicolo deve essere quasi orizzontale in modo da evitare una distribuzione anormale del carburante

5 1.3 La prova deve essere effettuata a cofano alzato Un dispositivo ausiliario di ventilazione agente sul radiatore (raffreddamento ad acqua) o sull'entrata dell'aria (raffreddamento ad aria), può essere usato, se necessario, per mantenere normale la temperatura del motore

5 1 4 Per l'esecuzione del ciclo, la velocità da considerare è quella dei rulli collegati ai volani del freno Si registra la velocità in funzione del tempo nel corso della prova, per poter giudicare la validità dei cicli eseguiti.

5 1 5 La registrazione della depressione è facoltativa; tuttavia, se è effettuata contemporaneamente a quella della velocità, essa consente di giudicare la corretta esecuzione delle accelerazioni.

5 1 6 Del pari possono essere facoltativamente registrate le temperature del l'acqua di raffreddamento e dell'olio del basamento del motore.

5 2 *Messa in moto del motore*

5 2 1 Il motore è messo in moto utilizzando i mezzi di avviamento previsti a questo scopo: starter, dispositivi di strozzamento, ecc, seguendo le istruzioni del costruttore.

5 2 2 Il motore è mantenuto al minimo con starter inserito per una durata di 40 secondi. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con la manovra della valvola del dispositivo di ricupero dei gas uscenti, che dev'essere effettuata al termine del suddetto periodo di 40 secondi.

5 3 *Utilizzazione dello starter a comando manuale*

Lo starter dev'essere disinserito il più presto possibile e di norma prima dell'accelerazione da 0 a 50 km/h. Se questa prescrizione non può essere rispettata, il momento di disinserimento effettivo deve essere registrato. Il metodo di regolazione dello starter è quello indicato dal costruttore.

5 4 *Minimo*

5 4 1 Cambio a comando manuale

5 4 1 1 Le fasi di minimo si effettuano con frizione innestata e cambio in folle.

5 4 1 2 Per poter effettuare le accelerazioni seguendo normalmente il ciclo, si inserisce la prima marcia con frizione disinnestata, 5 secondi prima della fase di accelerazione successiva al minimo considerato

5 4 1 3 Il primo minimo di inizio ciclo è composto di 6 secondi con cambio in folle, frizione innestata e di 5 secondi con prima marcia inserita, frizione disinnestata.

5 4 1 4 Per le fasi intermedie di minimo di ciascun ciclo, i tempi corrispondenti sono rispettivamente di 16 secondi con cambio in folle e di 5 secondi con prima marcia inserita, frizione disinnestata

5 4 1 5 L'ultimo minimo del ciclo deve avere una durata di 7 secondi con cambio in folle, frizione innestata

5 4 2 Cambio a comando semiautomatico
Si applicano le indicazioni del costruttore per la guida in città, o, in assenza di regole, si seguono quelle relative al cambio a comando manuale.

5 4 3 Cambio a comando automatico
Il selettore non è manovrato durante tutta la prova, salvo indicazioni contrarie del costruttore. In quest'ultimo caso si applica la procedura prevista per i cambi a comando manuale

5 5 *Accelerazioni*

5 5 1 Le accelerazioni sono effettuate in modo da avere un valore più costante possibile per tutta la durata della sequenza

5.5.2 Se l'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, l'eccesso di durata è sottratto dalla durata del cambio marcia, se possibile, e in ogni caso dal periodo successivo di velocità costante

5.6 *Decelerazioni*

5.6.1 Tutte le decelerazioni sono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore, mantenendo la frizione innestata. Il disinnesto avviene senza l'uso del cambio, alla velocità di 10 km/h.

5.6.2 Se la durata della decelerazione è più lunga di quella prevista nella fase corrispondente, si usano i freni del veicolo per seguire il ciclo

5.6.3 Se la durata della decelerazione è più breve di quella prevista nella fase corrispondente, si ristabilisce la corrispondenza con il ciclo teorico con un periodo di minimo conglobato nella sequenza successiva di minimo.

5.6.4 Al termine della decelerazione (arresto del veicolo sui rulli), il cambio è posto in folle con frizione innestata.

5.7 *Velocità costanti*

5.7.1 Si evita il « pompaggio » o la chiusura della valvola dei gas durante il passaggio dall'accelerazione alla velocità costante successiva

5.7.2 I periodi a velocità costante sono effettuati mantenendo fissa la posizione dell'acceleratore

6 PROCEDIMENTO PER IL PRELIEVO E L'ANALISI

6.1 *Prelievo*

6.1.1 Il prelievo è effettivo dal momento dell'apertura della valvola come indicato al punto 5.2.2.

6.1.2 Se si utilizzano più sacchi, si passa da un sacco all'altro all'inizio del primo periodo di minimo di ogni ciclo.

6.1.3 Appena riempito, il sacco è chiuso ermeticamente

6.1.4 Al termine dell'ultimo ciclo la valvola è manovrata per deviare i gas prodotti dal motore verso l'atmosfera

6.2 *Analisi*

6.2.1 L'analisi dei gas contenuti in ciascun sacco è effettuata il più presto possibile ed in ogni caso non più tardi di 20 minuti dopo l'inizio del riempimento del sacco considerato.

6.2.2 Se la sonda non è lasciata permanentemente nel sacco, si devono evitare entrate d'aria all'atto della sua introduzione e fughe all'atto della sua estrazione dal sacco considerato.

6.2.3 L'analizzatore deve stabilizzarsi nel minuto successivo all'inizio del suo collegamento con il sacco

6.2.4 Il valore preso in considerazione per il tenore dei gas in ciascuno degli effluenti misurati è il valore letto dopo la stabilizzazione dell'apparecchio di misura.

6.3 *Misura del volume*

6.3.1 Per evitare sensibili variazioni di temperatura, il volume del o dei sacchi è misurato allorchè i gas hanno raggiunto la temperatura dell'ambiente in cui si opera

6.3.2 Si procede al vuotamento dei sacchi facendo passare i gas attraverso il contatore.

6.3.3 La temperatura (tm) da adottare per i calcoli è la media aritmetica delle temperature all'inizio e quasi al termine del vuotamento; lo scarto massimo tollerato tra i due valori deve essere inferiore a 5° C

6.3.4 La pressione (Pm) da adottare per i calcoli è la media aritmetica delle pressioni assolute rilevate all'inizio e quasi al termine del vuotamento; lo scarto massimo tollerato tra i due valori dev'essere inferiore a 4 mm di mercurio

6.3.5 Si somma al volume misurato al contatore il volume dei gas prelevati per l'analisi, se questo supera l'1 % del volume misurato Il risultato ottenuto è indicato con Vm.

7 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI GAS INQUINANTI EMESSI

7.1 *Correzione dei volumi di gas misurati*

Il volume di gas contenuti in ciascun sacco dev essere riportato alle condizioni normali di temperatura e di pressione secondo la formula:

$$V = Vm \frac{273}{273 + tm} \times \frac{Pm - PH}{760}$$

dove le quantità Vm, tm, Pm e PH sono definite nel modo seguente

Vm volume rilevato, espresso in litri, come indicato al punto 6.3.5;

tm: media aritmetica delle temperature estreme rilevate come indicato al punto 6.3.3, espressa in gradi Celsius;

Pm media aritmetica delle pressioni assolute estreme rilevate come indicato al punto 6.3.4, espressa in millimetri di mercurio;

PH tensione di vapore d'acqua saturo alla temperatura tm, espressa in millimetri di mercurio.

7.2 *Massa di gas inquinanti contenuta in ciascun sacco*

La massa di gas inquinanti contenuta in ciascun sacco è determinata dal prodotto dCV, dove « C » è il tenore in volume e « d » la massa volumica di gas inquinante considerato:
— per l'ossido di carbonio, d = 1,250;
— per gli idrocarburi, d = 3,844 (*n*-esano)

7.3 *Massa totale di gas inquinanti emessi*

La massa M di ciascun gas inquinante emesso dal veicolo durante la prova è ottenuta sommando le masse di gas inquinanti contenute in ciascun sacco e calcolata come indicato al punto 7.2.

Nota. — I laboratori dovranno controllare la validità delle analisi misurando anche la quantità di anidride carbonica prodotta.

APPENDICE 1

CICLO DI FUNZIONAMENTO DEI MOTORI A BENZINA PER LA PROVA DI TIPO I
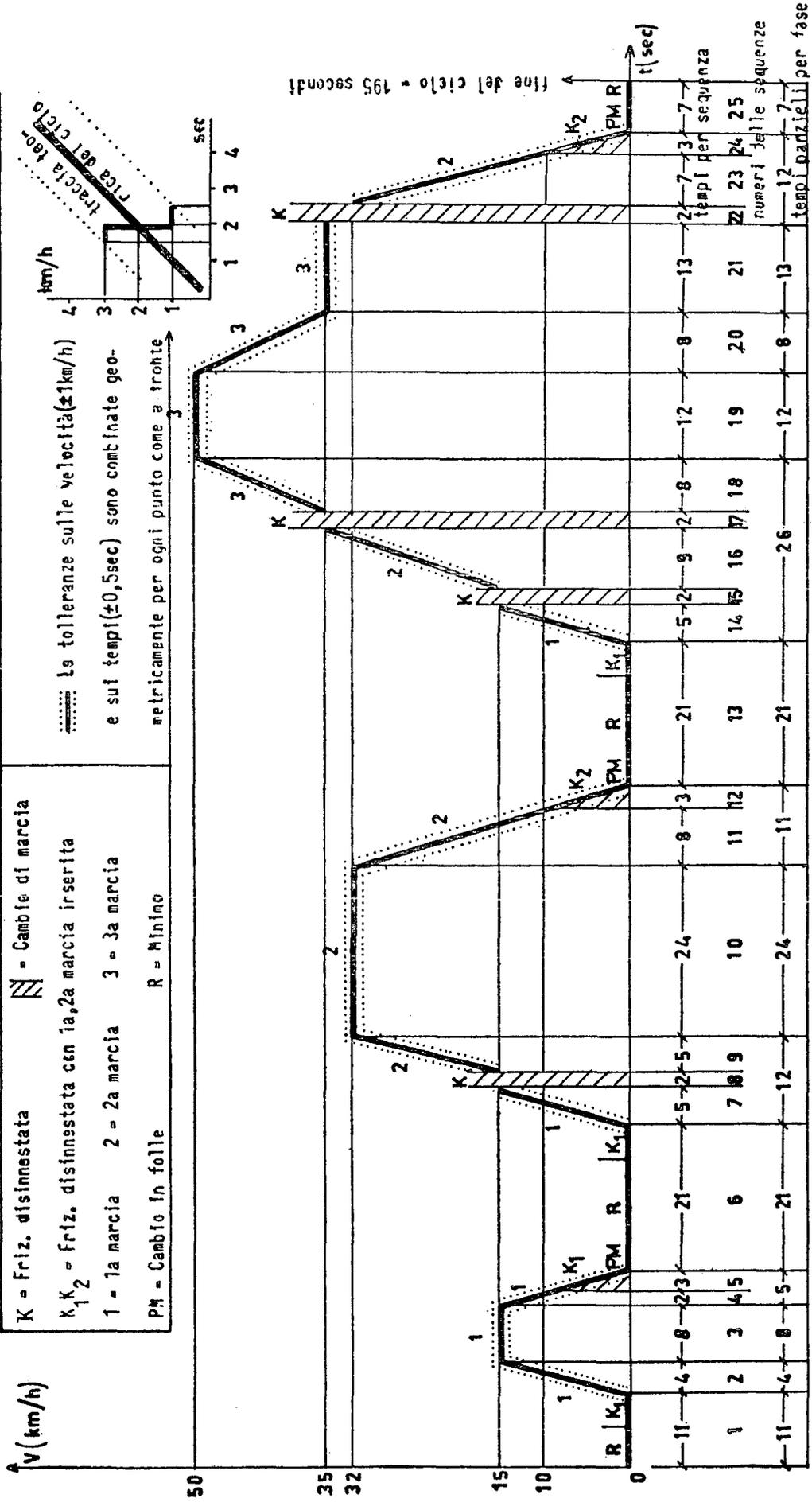
APPENDICE 2

SCOMPOSIZIONE DEL CICLO DI FUNZIONAMENTO UTILIZZATO PER LA PROVA DI TIPO I

1 SCOMPOSIZIONE IN SEQUENZE

	Tempo		%
Minimo	60 sec.	30,8	35,4
Motore al minimo, con veicolo in moto e una marcia inserita	9 sec	4,6	
Cambio di velocità	8 sec		4,1
Accelerazioni	36 sec		18,5
Velocità costanti	57 sec		29,2
Decelerazioni	25 sec		12,8
	195 sec.		100

2 SCOMPOSIZIONE IN FUNZIONE DELL'UTILIZZAZIONE DEL CAMBIO

	Tempo		%
Minimo	60 sec	30,8	35,4
Motore al minimo, con veicolo in moto e una marcia inserita	9 sec.	4,6	
Cambio di velocità	8 sec		4,1
prima	24 sec		12,3
seconda	53 sec.		27,2
terza	41 sec		21
	195 sec.		100

Velocità media durante la prova 19 km/h

Tempo effettivo di funzionamento 195 sec.

Distanza teorica percorsa per ciclo: 1,013 km.

Distanza equivalente per la prova (4 cicli): 4,052 km

ALLEGATO IV

Prova di tipo II

(Controllo dell'emissione di ossido di carbonio al minimo)

METODO PER EFFETTUARE LA PROVA DI TIPO II DEFINITA AL PUNTO 3.2.1.2 DELL'ALLEGATO I

1 CONDIZIONI DI MISURA.

1 1 Il carburante è quello di riferimento le cui caratteristiche sono definite all'allegato VI

1.2 Il tenore in volume di ossido di carbonio è misurato immediatamente dopo i 4 cicli della prova di tipo I, con motore al minimo

1 3 Per i veicoli con cambio a comando manuale o semiautomatico, la prova è effettuata con cambio in folle e frizione innestata.

1 4 Per i veicoli a cambio automatico, la prova è effettuata con il selettore in posizione « zero » o « sosta »

2 PRELIEVO DEI GAS

2 1 La sonda di prelievo è posta nel tubo che collega lo scarico del veicolo con il sacco e il più vicino possibile al tubo di scarico

2 2 Per tener conto delle diluizioni possibili dei gas di scarico con l'aria, si misura il tenore in volume dell'ossido di carbonio (T_1) e di anidride carbonica (T_2); il tenore in volume T da confrontare con il limite prescritto è calcolato con la formula:

$$T = T_1 \times \frac{0,15}{T_1 + T_2}$$

ALLEGATO V

Prova di tipo III

(Controllo delle emissioni di gas dal basamento)

METODO PER EFFETTUARE LA PROVA DI TIPO III DEFINITA AL PUNTO 3.2 1.3 DELL'ALLEGATO I

1 NORME GENERALI

1 1 La prova di tipo III è effettuata sul veicolo sottoposto alle prove di tipo I e II.

1.2 I motori, compresi i motori stagni, sono sottoposti alla prova, ad eccezione di quelli la cui concezione è tale per cui una perdita, anche lieve, può provocare anomalie di funzionamento inaccettabili (per esempio, motori flat-twin).

2 CONDIZIONI DI PROVA

2 1 Il minimo è regolato in conformità alle raccomandazioni del costruttore: in mancanza di tali raccomandazioni è regolato in modo tale che la depressione nel collettore di aspirazione abbia il valore massimo.

2 2 Le misure sono effettuate nelle tre condizioni seguenti di funzionamento del motore

Condizione n.	Velocità del veicolo in km/h	Depressione all'aspirazione in mm di mercurio	Fattore ponderale
1	Minimo		0,25
2	50 ± 2	400 ± 8	0,25
3	50 ± 2	250 ± 8	0,50

2.3 Se il motore non può funzionare con una depressione di 400 mm di mercurio, la depressione è regolata in modo tale da eguagliare quella rilevata su strada alla velocità costante in piano di 50 km/h.

La depressione della condizione n 3 è quella sopra rilevata moltiplicata

nel rapporto $\frac{250}{400} = 0{,}625$

2 4 La velocità di rotazione del motore per le condizioni nn. 2 e 3 definite al punto 2.2 è scelta in funzione dei rapporti di riduzione come la più bassa velocità di rotazione del motore che permetta al veicolo di viaggiare ad una velocita di 50 km/h in condizioni normali di funzionamento.

3 METODO DI PROVA.

3 1 Si procede per ciascuna delle condizioni nn 1, 2 e 3 definite al punto 2 2 alla misura

3 1 1 del volume Q_n non ricircolato dal dispositivo nell unità di tempo,

3 1.2 del consumo in peso C_n del carburante nella stessa unità di tempo

3.2 I volumi Q_n misurati come definito al punto 4 6 in ciascuna di dette condizioni, sono ricondotti alle condizioni normali (pressione di 760 mm di mercurio e temperatura di 0° C) con la formula

$$Q'_n = Q_n \frac{H}{760} \times \frac{273}{T}$$

3 3 Il tenore t in volume di idrocarburi è misurato secondo quanto precisato al punto 4.4. Se il costruttore lo richiede, non si procede all'analisi dei gas di basamento ai quali è attribuito un tenore forfettario di idrocarburi di 15 000 ppm.

3 4 Agli idrocarburi è attribuita una massa volumica pari a 3,84 g/litro; per ciascuna delle suddette condizioni il peso degli idrocarburi emessi nella atmosfera è determinato per mezzo della formula

$$P_n = Q'_n \times t \times 3{,}84$$

dove Q'_n rappresenta i volumi corretti

3.5 Il peso medio degli idrocarburi $\overline{P}$ ed il consumo $\overline{C}$ di carburante sono calcolati muovendo dai valori ottenuti per ciascuna delle suddette condizioni utilizzando i fattori ponderali indicati al punto 2.2 Sono espressi nelle medesime unità

3.6 Interpretazione dei risultati
Il veicolo è considerato soddisfacente se

$$\overline{P} \leq \frac{0{,}15}{100} \times \overline{C}$$

4 METODO DI MISURA DEL VOLUME Q_n NON RICIRCOLATO DAL DISPOSITIVO

4 1 *Disposizioni da prendere prima della prova.*

Prima della prova tutte le aperture oltre quelle necessarie al prelievo dei gas, devono essere chiuse

4.2 *Principio del metodo*

4 2 1 Una derivazione idonea, e cioè tale da non provocare perdite di carico supplementari, è montata sul circuito di ricircolo del dispositivo direttamente sul collegamento al motore.

4 2 2 All'uscita di questa derivazione è collegato un sacco flessibile di materiale non assorbente gli idrocarburi, in modo da raccogliere i gas non ricircolati dal motore (vedi appendice). Questo sacco è vuotato al momento di ogni misura.

4.3 *Metodo di misura*

Prima di ogni misura il sacco viene chiuso. E' messo in comunicazione con la derivazione per un tempo noto ed in seguito vuotato attraverso un contatore volumetrico appropriato. Durante il vuotamento la pressione H espressa in mm di mercurio e la temperatura N espressa in gradi C sono misurate per apportare al volume la correzione indicata al punto 3.2.

4 4 *Misura dei tenori di idrocarburi.*

4 4 1 Durante il vuotamento, il tenore di idrocarburi è, se necessario, misurato per mezzo di un analizzatore a raggi infrarossi, del tipo non dispersivo, sensibilizzato all'*n*-esano. Il valore ottenuto è moltiplicato per il coefficiente 1,24 per tenere conto della concentrazione assoluta di idrocarburi dei gas di basamento.

4 4 2 Gli analizzatori ed i gas campioni devono soddisfare alle condizioni prescritte ai punti 3.5.7 e 3.5.8 dell'allegato III.

4 5 *Misura del consumo di carburante*

Si determina il peso del carburante consumato durante ciascuna delle condizioni di funzionamento definite al punto 2.2 Questo peso è riferito all'unità di tempo.

4 6 *Espressione dei risultati delle misure*

I valori Q'_n dove n è relativo a ciascuna delle condizioni indicate al punto 2 2, così come i consumi C_n, sono riferiti alla stessa unità di tempo per l'applicazione dei coefficienti ponderali ed i calcoli relativi alla determinazione del peso ponderato di idrocarburi e del consumo ponderato di carburante.

4 7 *Precisione delle misure*

4 7 1 La pressione nel sacco durante la misura dei volumi è misurata con una precisione di ± 1 mm di colonna di mercurio

4 7.2 La depressione dell'aspirazione è misurata con una precisione di ± 8 mm di colonna di mercurio

4 7 3 La velocità del veicolo è misurata sui rulli e misurata con precisione di ± 2 km/h.

4 7 4 La quantità dei gas emessa è misurata con precisione di ± 5 %

4.7.5 La temperatura dei gas durante la misura del volume è misurata con una precisione di ± 2° C.

4 7 6 I tenori di idrocarburi sono se necessario, misurati con precisione di ± 5 %, senza tener conto della precisione dei gas campione.

4 7 7 Il consumo di carburante è misurato con una precisione di ± 4 %

Appendice

PROVA DI TIPO III

a) Ricircolazione diretta in zona di bassa depressione

b) Ricircolazione indiretta in zona di bassa depressione

i) Collegamento della derivazione e del sacco

c) Aspirazione diretta a doppio circuito

d) Ventilazione del basamento con valvola di controllo (Il sacco dev'essere collegato all'apertura di ventilazione)
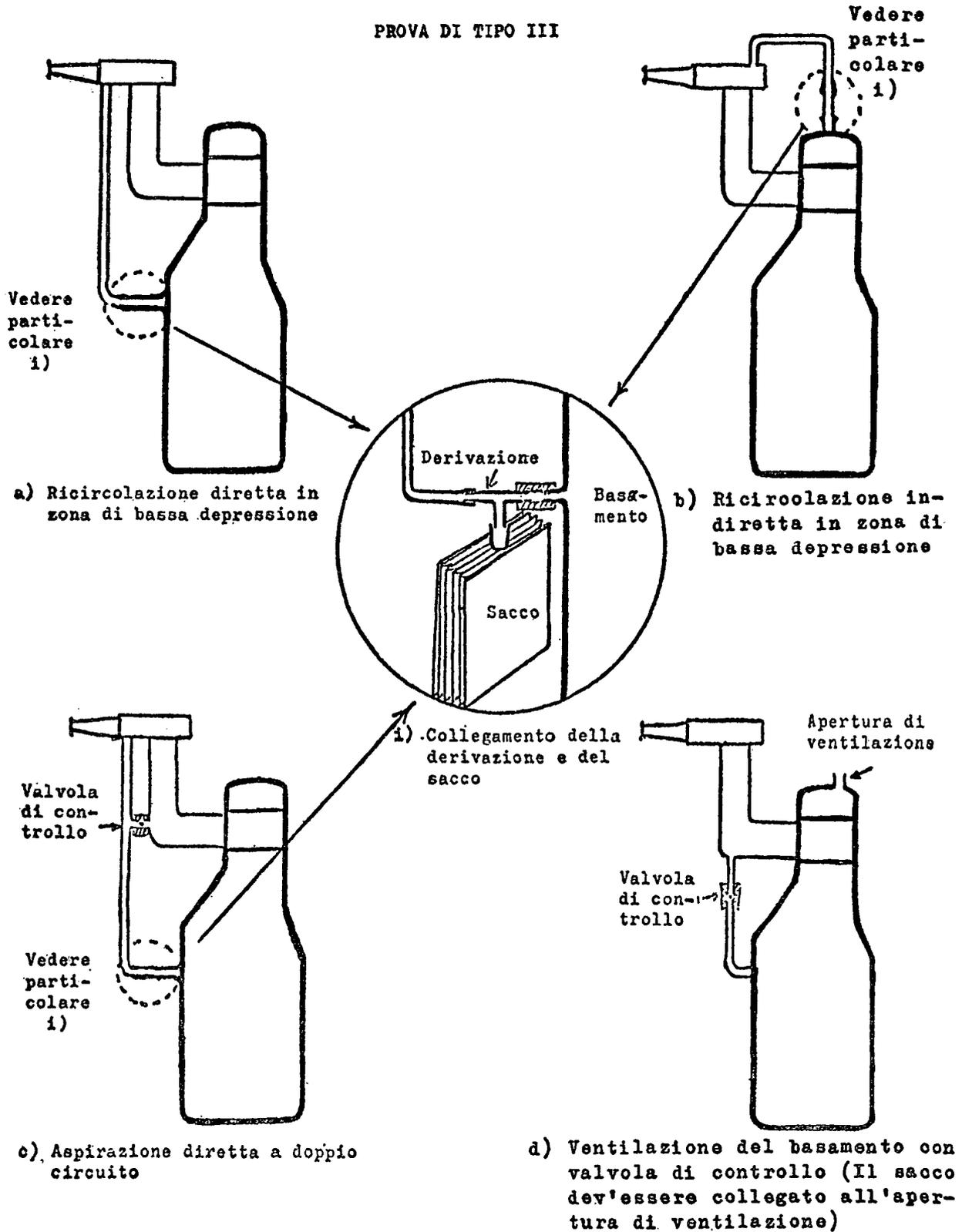
ALLEGATO VI

CARATTERISTICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (1) E METODI UTILIZZATI PER DETERMINARLE

	Limiti e unità	Metodo
Numero di ottani « Research »	99 ± 1	ASTM (2) D 908-67
Densità 15/4° C	0,742 ± 0,007	» D 1298-67
Pressione di vapore Reid	0,6 ± 0,04 bar 8,82 ± 0,59 psi	» D 323-58
Distillazione		
Punto iniziale		
— 10 % vol.	50 ± 5° C	» D 86-67
— 50 % vol.	100 ± 10° C	
— 90 % vol.	160 ± 10° C	
Punto finale	195 ± 10° C	
— residuo	max 2 % vol	
— perdite	max. 1 % vol	
Composizione degli idrocarburi		» D 1319-66 T
— idrocarburi olefinici	18 ± 4 % vol	
— idrocarburi aromatici	35 ± 5 % vol	
— idrocarburi saturi	resto	
Resistenza all'ossidazione	min 480 minuti	» D 525-55
Gomme (residui)	max. 4 mg/100 ml	» D 381-64
Antiossidante	min 50 ppm	
Tenore di zolfo	0,03 ± 0,015 % peso	» D 1266-64 T
Tenore di piombo	0,57 ± 0,03 g/l 2,587 ± 0,136 g/IG	» D 526-66
— Tipo di « Scavenger »	composto automobile	
— Composto organico di piombo	non precisato	
Altri additivi	nulla	

(1) Per la fabbricazione del carburante di riferimento debbono essere utilizzate soltanto le benzine di base prodotte correntemente dall'industria petrolifera europea, escluse le miscele non convenzionali, quali le benzine di pirolisi, di cracking termico ed il benzolo.

(2) Abbreviazione di « American Society for Testing and Materials », Race St. 1916, Filadelfia; Pennsylvania 19 103, Stati Uniti d'America. Le cifre dopo il trattino indicano l'anno nel quale la norma è stata emanata o modificata. In caso di modifica di una o più norme ASTM, le norme adottate durante gli anni di cui sopra restano d'applicazione, a meno che non si convenga di sostituirle con norme posteriori.

ALLEGATO VII

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione generale della motorizzazione civile

COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OMOLOGAZIONE C.E.E. RELATIVA AI DISPOSITIVI DEI VEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PRODOTTO DAI GAS DI SCARICO

N DI REGISTRAZIONE . . .

1 Marca (ragione sociale) . . .

2 Tipo e denominazione commerciale

3 Nome e indirizzo del costruttore . . . . . .

4 Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

. . . .

5 Peso di riferimento del veicolo . . . .

6 Peso massimo tecnicamente ammissibile del veicolo

7 Cambio . . . .

7.1 Manuale o automatico (1)

7.2 Numero rapporti . . . .

7.3 Velocità del veicolo a 1000 giri/minuto per ciascun rapporto (2)

1 . . . .

2 . .

3 . . . .

7.4 Controllo delle prestazioni secondo il punto 2.1.6 dell'allegato III della legge

. . . .

8 Veicolo presentato al controllo il .

9 Servizio tecnico incaricato delle prove .

10 Data del certificato rilasciato dal servizio

11 Numero del certificato rilasciato da tale servizio . . .

12 Il veicolo risponde — non risponde — (1) alle prescrizioni
— di cui all'art. 2 n. 1 della legge
— di cui all'art. 2 n. 2 della legge

13 Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti recanti il numero di registrazione di cui sopra:
1 copia dell'allegato II, debitamente compilata, e corredata dai disegni e dagli schemi indicati;
1 fotografia del motore e del relativo alloggiamento;
1 copia del certificato della prova

14 Località

15 Data

16 Firma . .

(1) Depennare la dicitura inutile

(2) Nel caso di autoveicoli con cambio automatico, si devono fornire tutte le indicazioni atte a caratterizzare la trasmissione.

LEGGE 8 giugno 1971, n. **438**.

Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi periodo anche oltre la data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti *B*, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1971, n. **439**.

Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 comma secondo della Costituzione;

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 500;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli fino al 31 dicembre 1971, in attesa che venga istituito il nuovo Consorzio autonomo del porto di Napoli ed al fine di evitare un vuoto normativo che possa turbare o danneggiare la normale gestione commerciale del porto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 500, è modificato come segue: « Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, è prorogato al 31 dicembre 1971, soltanto per la normale amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1971.

Costituzione del collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti gli articoli 17 e 28 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1967, relativo alla costituzione del collegio di tecnici previsto nel sopraindicato art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del citato collegio per il triennio 1971-1973;

Viste le designazioni delle competenti associazioni sindacali comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telegramma n. 4 RL 09893 RS/ID/2;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968 e successive modificazioni, relativo alla composizione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1968-1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa, è così costituito per il triennio 1° gennaio 1971-31 dicembre 1973:

Presidente:

Galtieri dott. Gino, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Membri effettivi:

Ferrara Santamaria avv. prof. Massimo e Lombardo dott. Goffredo, per i produttori cinematografici;

Trentin Giorgio e Falessi Cesare, per gli autori cinematografici.

Membri supplenti:

Hecht Lucari Gianni, per i produttori cinematografici;

Freda Riccardo, per gli autori cinematografici.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del collegio saranno disimpegnate dal dott. Maurizio Meloni, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai componenti e al segretario del collegio tecnico saranno corrisposti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 2533 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1971 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1971
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 194

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 365, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 943, in data 15 gennaio 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Mario Scarciglia, presidente della citata commissione, con il dott. Gildo Dieni, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gildo Dieni è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera, in sostituzione del dott. Mario Scarciglia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 397

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Costituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 132;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso lo ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Casadei dott. Gastone, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Stegagno geom. Damiano, rappresentante del genio civile;

Candidi Tommasi cav. Alfonso, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piancastelli per. agr. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lenzarini Paolo, Cuppini Nilo, Volta Giuseppe, Bianchi Bruno, Govoni Cesare, Pratesi Bruno e Becca cav. uff. Claudio, rappresentanti dei lavoratori;

Muzzioli dott. Giovanni, Nanni rag. Parsifal, Suffritti dott. Carlo Alberto e Bianchi rag. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Randi geom. Fulvio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 145

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Costituzione del comitato interministeriale per lo zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE FINANZE E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/C.E.E. del 18 dicembre 1967 ed i successivi regolamenti C.E.E., relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed, in particolare, gli articoli dal 22 al 34 del citato regolamento n. 1009/67;

Ritenuta la necessità di affidare ad un apposito comitato interministeriale il compito di procedere ad uno studio sistematico dei problemi derivanti dalla suddetta regolamentazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e di formulare le relative proposte di soluzione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito un « Comitato interministeriale per lo zucchero » con il compito:

a) di procedere allo studio dei problemi derivanti dalla regolamentazione comunitaria dei mercati nel settore dello zucchero e di formulare le relative proposte di soluzione;

b) di esaminare, avuto riguardo alle diverse esigenze d'ordine tecnico, economico e sociale, i programmi di ristrutturazione sia agricola che industriale del settore e di proporre i provvedimenti più idonei per la loro realizzazione;

c) di sentire sui vari problemi interessanti il settore, singolarmente o collegialmente, i maggiori esponenti delle organizzazioni interessate, sia agricole che industriali.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal consigliere di Stato prof. Paolo Albertario ed è composto dai seguenti membri:

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tomasone dott. Guido, direttore generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze;

Accardo dott. Francesco, direttore generale degli affari generali del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Menegatti dott. Demetrio, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

Cobre dott. Carlo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in qualità di esperto del settore.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato esperti qualificati del settore.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate al direttore di divisione dott. Ovidio Conte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(6004)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Delimitazione dei territori delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro nelle quali possono essere applicate provvidenze a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità del 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che occorre procedere alla delimitazione delle zone al fine della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1970 e che sulla delimitazione stessa è stato sentito il Presidente della regione delle Marche;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per gli scopi di cui alle premesse, si delimitano le zone territoriali delle seguenti province e si indica l'evento per il quale si riconosce l'esistenza dei caratteri di eccezionalità:

Provincia di *Ascoli Piceno*:

Evento: siccità verificatasi nel 1970.

Comuni:

Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Castel di Lama, Castignano, Comunanza, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ortezzano, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta.

Provincia di *Macerata*:

Evento: siccità verificatasi nel 1970.

Comuni:

Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte S. Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio S Vicino, Pollenza, Ripe S. Ginesio, San Severino Marche, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

Provincia di *Ancona*:

Evento: siccità verificatasi nel 1970.

Comuni:

Arcevia, Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo di Iesi, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

Provincia di *Pesaro*:

Evento: siccità verificatasi nel 1970.

Comuni:

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lumano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Montefelcino, Monte Grimano, Novafeltria, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, S. Lorenzo in Campo, S. Agata Feltria, S. Angelo in Vado, S. Ippolito, Sassocorvaro, Sasso Feltrio, Serra S. Abbondio, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5999)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Imperia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 5 al 9 marzo e dal 18 al 21 marzo 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il Presidente della regione ligure;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 4 ed all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 5 al 9 e dal 18 al 21 marzo 1971, si delimitano le seguenti zone della provincia di Imperia, ricorrendo per il fenomeno l'esistenza del carattere di eccezionalità:

Evento: gelate dal 5 al 9 marzo 1971 e nubifragio dal 18 al 21 marzo 1971.

Comuni di Baiardo, Perinaldo, Seborga e Vallebona, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5998)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi che hanno danneggiato le zone agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede, tra l'altro, la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi calamitosi e delle avversità atmosferiche ai fini degli interventi di cui all'art. 7 della stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate:

Visti i decreti 20 gennaio, 16 febbraio, 11 marzo, 29 marzo e 27 aprile 1971, con i quali sono stati dichiarati i caratteri di eccezionalità di alcuni eventi e contemporaneamente delimitate le zone colpite;

Considerato che occorre integrare per le provvidenze creditizie indicate al citato art. 7, l'elenco degli eccezionali eventi dannosi;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui alle premesse si dichiarano eccezionali i seguenti eventi, ad integrazione di quelli elencati nei suddetti decreti:

PIEMONTE

Provincia di *Alessandria*: grandinate e nubifragio 8-11 luglio 1970 e nubifragio 19, 20 e 21 marzo 1971.

Provincia di *Cuneo*: nubifragi del 29 maggio e 19 novembre 1970 e grandinate del 16-31 agosto 1970.

Provincia di *Novarà*: grandinate del 18 giugno, 8 e 20 agosto 1970 e alluvione del 13 luglio 1970.

Provincia di *Vercelli*: grandinata del 20 agosto 1970.

LIGURIA

Provincia di *Genova*: alluvione del 18 e 19 novembre 1970.

Provincia di *Imperia*: grandinate del 23 e 24 agosto 1970 e 11 settembre 1970; piogge del 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 1970, siccità annata agraria 1970.

Provincia di *Savona*: gelate febbraio-marzo 1971.

Provincia di *La Spezia*: grandinate dei giorni 8, 9, 23 e 24 agosto 1970.

LOMBARDIA

Provincia di *Bergamo*: grandinata dell'11 settembre 1970.

Provincia di *Como*: nubifragio 11-12 settembre 1970.

Provincia di *Cremona*: tromba d'aria 28 giugno 1970.

Provincia di *Milano*: grandinate e nubifragio dei giorni 29 maggio, 9 e 17 giugno, 15 luglio, 3, 8, 19 e 21 agosto, 11 settembre 1970.

Provincia di *Pavia*: grandinate del 18 giugno, 27 luglio e 20 agosto 1970 e 19, 20 e 21 marzo 1971; tromba d'aria dell'8 agosto 1970.

Provincia di *Sondrio*: temporale del 7 e 9 agosto 1970 e alluvione del 12 settembre 1970.

Provincia di *Varese*: grandinate del 17 e 30 giugno 1970.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di *Trento*: grandinata del 22 settembre 1970.

VENETO

Provincia di *Treviso*: grandinate del 28 e 29 aprile, 28 maggio e 1°-15 agosto 1970.

Provincia di *Venezia*: grandinata del 28 aprile 1970.

Provincia di *Vicenza*: grandinate mese settembre 1970.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di *Udine*: nevicate del 3, 4 e 5 marzo 1970.

Provincia di *Gorizia*: fortunali del 1° luglio e 21 agosto 1970.

Provincia di *Trieste*: grandinata del 18 giugno 1970.

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di *Bologna*: piogge con esondazioni del 9 ottobre, 20, 21 e 24 novembre 1970, e 19, 21, 23, e 30 gennaio e 12 febbraio 1971.

Provincia di *Ferrara*: grandinata del 28 giugno 1970.

Provincia di *Forlì*: piogge e disgelo 20 dicembre 1969 e 15 gennaio 1970; nevicate, piogge e disgelo 20 dicembre 1970; nevicate 4 e 5 gennaio 1971.

Provincia di *Modena*: esondazioni dei giorni 7 marzo e 4-10 aprile 1970; e 20, 21, 22 e 23 gennaio 1971.

Provincia di *Parma*: grandinata del 20 agosto 1970.

Provincia di *Piacenza*: alluvioni con esondazioni dei giorni 6 e 7 maggio 1969; 7 ottobre e 15-16 novembre 1970; grandinate mesi di luglio e agosto 1970.

Provincia di *Reggio Emilia*: grandinate del 3 agosto e 23 agosto 1970

TOSCANA

Provincia di *Arezzo*: grandinate del 2 e 12 giugno 1970.

Provincia di *Firenze*: piogge con esondazioni dei giorni 18, 19 e 23 gennaio 1971.

Provincia di *Pisa*: grandinate del 22 e 30 maggio 1970.

Provincia di *Pistoia*: piogge con esondazioni dei giorni 23-25 gennaio e 18 febbraio 1971.

Provincia di *Siena*: gelate 1° e 2 maggio 1970 e grandinate 7, 16, 30 e 31 luglio 1970.

MARCHE

Provincia di *Ancona*: grandinate del 9 e 18 giugno; 14 luglio e 1° ottobre 1970.

Provincia di *Ascoli Piceno*: nubifragio con grandine del 12 giugno; grandinata del 14 luglio e nubifragio dei 15 ottobre 1970.

Provincia di *Macerata*: temporali con grandine dei giorni 16, 17 e 18 maggio; 8 giugno e 15 ottobre 1970.

Provincia di *Pesaro*: alluvione del 2 febbraio 1969; brinate e gelate del 29-30 aprile e 1°, 2 e 3 maggio 1970; grandinate mese giugno 1970 e gelate 1°-10 marzo 1971.

UMBRIA

Provincia di *Perugia*: gelate e brinate del 29 e 30 aprile 1970; grandinate dei giorni 1°-4 maggio e 12 giugno 1970.

LAZIO

Provincia di *Frosinone*: gelate 1°-4 maggio 1970; grandinate 17-28 maggio; 2, 12, 18 e 27 giugno e 30 luglio 1970; nubifragio del 14 novembre 1970.

Provincia di *Latina*: grandinate 31 luglio e 27 settembre 1970; temporali 29 e 30 agosto 1970; alluvioni 19 e 20 gennaio 1971 e nevicate 6 e 7 marzo 1971.

Provincia di *Roma*: nevicate e gelate mese marzo 1971.

Provincia di *Rieti*: grandinata del 24 settembre 1970.

ABRUZZI

Provincia de *L'Aquila*: alluvione del 15 gennaio 1969.

CAMPANIA

Provincia di *Avellino*: gelate dei giorni 1°-5 e 25 maggio 1970; nubrifragio con grandine dei giorni 1°-7 e 8 agosto e 17 settembre 1970.

Provincia di *Benevento*: gelate 1°-10 maggio 1970.

Provincia di *Caserta*: allagamenti del 20-31 dicembre 1970 e 1°-10 gennaio 1971; gelate e nevicate mese gennaio e 1°-10 marzo 1971.

Provincia di *Napoli*: grandinate del 17-24 settembre 1970; nubifragio con grandine del 24 e 25 dicembre 1970 e 1°, 2, 3, 4 e 5 gennaio 1971 e tromba d'aria 31 gennaio e 1° e 18 febbraio 1971.

Provincia di *Salerno*: alluvione del 19 ottobre 1970; mareggiata del 16 febbraio 1971; nevicate del 27 febbraio e 10 marzo 1971.

PUGLIE

Provincia di *Bari*: nevicate febbraio-marzo 1971.

Provincia di *Foggia*: nubifragio con grandine 1° luglio e 10 agosto 1970; piogge torrenziali 17 e 18 settembre 1970.

Provincia di *Lecce*: alluvione dell'11 ottobre 1970; brinate e grandinate del 10, 11 e 12 marzo 1971

Provincia di *Taranto*: nubifragio del 2 gennaio 1971.

LUCANIA

Provincia di *Matera*: siccità annata agraria 1970.

Provincia di *Potenza*: nevicate dicembre 1969; siccità annata agraria 1970; nevicate febbraio-marzo 1971

CALABRIA

Provincia di *Catanzaro*: siccità annata agraria 1970.

Provincia di *Cosenza*: siccità annata agraria 1970; piogge 16, 17 e 18 ottobre 1970; nevicate marzo 1971.

Provincia di *Reggio Calabria*: siccità annata agraria 1970; vento e gelate 20 e 21 marzo 1970; gelate 1° e 2 maggio 1970; brinate 4 luglio 1970.

SICILIA

Provincia di *Agrigento*: pioggia con grandine mese ottobre 1970.

Provincia di *Catania*: vento dei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1970; dal 30 settembre al 4 ottobre 1970 e grandine del 24 dicembre 1970.

Provincia di *Palermo*: vento e grandine mese dicembre 1969.

Provincia di *Trapani*: caldo eccessivo dei giorni 22 e 23 luglio 1970.

SARDEGNA

Provincia di *Cagliari*: nubifragio con grandine 31 luglio 1970; temporale del 25 settembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5997)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1970 e 10 febbraio 1971;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione case per lavoratori, determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1970, è prorogata dal 1° gennaio 1970 fino al 28 febbraio 1970.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rende

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 giugno 1971, n. 3185, ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rende.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, munita del visto di conformità all'originale saranno depositate nella segreteria del comune anzi indicato, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse.

(6226)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Precariti in comune di Caulonia

Con decreto 2 marzo 1971, n. 9, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Precariti in comune di Caulonia (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 107, mappale 108 1/2, della superficie di mq. 9300 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 settembre 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6236)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6397)

Vacanza della cattedra di elementi di trasporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di elementi dei trasporti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6398)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 20849 div. S del 3 giugno 1971, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dal sig. Moronesi Eugenio con testamento olografo del 12 gennaio 1970, pubblicato per atto del dott. Mario Belasio, notaio in Saronno, in data 28 aprile 1970, repertorio n. 38811/8054.

Il legato è costituito dalla somma di L. 3.550.600 (tremilionicinquecentocinquantamilaseicento).

(6186)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Giulio Ascoli », annessa agli ospedali riuniti di Trieste, ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia.

Con decreto n. 900.8/C.S./86 in data 19 giugno 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Giulio Ascoli » annessa agli ospedali riuniti di Trieste è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(6181)

Autorizzazione all'istituto di radiologia dell'Università di Napoli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/51-2 in data 19 giugno 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto di radiologia dell'Università di Napoli è autorizzato ad istituire una scuola per tecnici di radiologia ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(6182)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 6, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 16 gennaio 1969 e proposto da Zoffoli Sergio, avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Forlì aveva accolto il ricorso proposto da Neri Anna contro il provvedimento del sindaco di Cesena con il quale era stata negata l'autorizzazione alla Neri stessa di vendita al minuto di calzature in Cesena.

(6127)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica montana d'Isola del Gran Sasso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971 al registro n. 8, foglio n. 380, è stato ampliato il perimetro del consorzio di bonifica d'Isola del Gran Sasso su tutto il territorio riclassificato di bonifica montana con il decreto interministeriale 14 febbraio 1953.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del consorzio viene ad essere di ha. 67.500.

(6244)

Quote di base per lo zucchero della Società saccarifera Abruzzo e Molise e della Società zuccherificio del Molise

Con decreto ministeriale, addì 21 giugno 1971, a seguito del trasferimento dalla Società saccarifera Abruzzo e Molise, con sede in Avezzano, alla Società zuccherificio del Molise, con sede in Termoli, dell'azienda di trasformazione delle barbabietole da zucchero sita in Termoli, la quota di base di zucchero di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, assegnata alla suddetta Società saccarifera Abruzzo e Molise, viene ridotta di q.li 156.710, che vengono assegnati alla Società zuccherificio del Molise.

Pertanto le quote di base delle due società vengono determinate come segue:

Società saccarifera Abruzzo e Molise, con sede in Avezzano (L'Aquila) . . . . q.li 186.000

Società zuccherificio del Molise, con sede in Termoli (Campobasso) . . . . » 156.710

(6245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1971, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.679.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6304)

Riconoscimento e classificazione dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina A 1 »

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina A 1 », che la Società italiana esplosivo cheddite intende fabbricare nello stabilimento della società Dinamite sito in Mereto di Tomba, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6183)

Riconoscimento e classificazione della polvere da caccia denominata « MAK 2 »

La polvere da caccia denominata « MAK 2 », che la Società esplosivi industriali intende fabbricare nel proprio stabilimento di Ghedi, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella categoria 1ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6184)

Modifiche dello statuto dell'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1971, registro n. 14 Interno, foglio n. 291, su proposta del Ministro per l'interno, sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, la modificazioni dello statuto dell'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, avente sede in Roma, disposte con deliberazione in data 8 marzo 1968 dalla assemblea straordinaria dei soci, ricevuta dal dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, giusta suo rogito, repertorio numero 71486/22630.

(6185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 5 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,15	623,15	623,30	623,15	622,90	622 —	623,17	623,15	623,15	623,20
Dollaro canadese	609 —	609 —	608,75	609 —	608,50	617,25	609,10	609 —	609 —	609,45
Franco svizzero .	151,895	151,895	151,94	151,895	151,90	152,05	151,905	151,895	151,89	151,90
Corona danese .	83,13	83,13	83,15	83,13	83,10	82,90	83,13	83,13	83,13	83,13
Corona norvegese .	87,70	87,70	87,70	87,70	87,50	87,55	87,70	87,70	87,70	87,70
Corona svedese .	120,74	120,74	120,76	120,74	120,60	120,40	120,76	120,74	120,74	120,75
Fiorino olandese	174,66	174,66	174,70	174,66	174,70	175,08	174,69	174,66	174,66	174,50
Franco belga .	12,516	12,516	12,524	12,516	12,515	12,54	12,5165	12,516	12,51	12,51
Franco francese	113,04	113,04	113,06	113,04	112,80	112,78	113,04	113,04	113,04	113,02
Lira sterlina .	1507.40	1507.40	1507.75	1507.40	1506.50	1504.45	1507.47	1507.40	1507.40	1507,15
Marco germanico .	178 —	178 —	178.05	178 —	177,80	176,26	178,02	178 —	178 —	178,02
Scellino austriaco .	24,975	24,975	24,9725	24,975	25 —	24,90	24,975	24,975	24,97	24,97
Escudo portoghese	21,885	21,885	21,89	21,885	21,90	21,85	21,88	21,885	21,88	21,95
Peseta spagnola .	8,955	8,955	8,955	8,955	8,95	8,94	8,9580	8,955	8,95	8,97

Media dei titoli del 5 luglio 1971

Rendita 5 % 1935 .	90,725
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,35
» 5 % (Ricostruzione)	91,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	89,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,60
» 5,50 % » » 1968-83	89,90
» 5,50 % » » 1969-84	89,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975), II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980) .	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1971

Dollaro USA	623,16
Dollaro canadese	609,05
Franco svizzero	151,90
Corona danese	83,13
Corona norvegese	87,70
Corona svedese	120,75
Fiorino olandese	174,675
Franco belga	12,516
Franco francese	113,04
Lira sterlina	1507,435
Marco germanico	178,01
Scellino austriaco	24,975
Escudo portoghese	21,882
Peseta spagnola	8,956

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la

dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo; la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1971
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 96

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 7 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito del concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente attraverso lo stretto di Messina.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1971, n. 111, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1971, registro n. 1 A.N.A.S., foglio n 330, sono stati assegnati i premi previsti dall'art. 6 del bando del concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente attraverso lo stretto di Messina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1969, n. 134.

Il premio di importo pari a L. 15.000.000 è stato assegnato a ciascuno dei seguenti sei elaborati:

elaborato presentato da Alan Grant & Partners; Covell & Partners Inbucon international ldt;

elaborato del gruppo rappresentato dall'ing. Guido Lambertini;

elaborato del gruppo rappresentato dall'ing. Sergio Musmeci;

elaborato della S.p.a. gruppo Ponte di Messina;

elaborato del gruppo rappresentato dal dott. arch. Eugenio Montuori;

opera di attraversamento dell'ing. Lionel Pavlo di New York;

elaborato della S.p.a. Technital.

Il premio di importo pari a L. 3.000.000 è stato assegnato a ciascuno dei seguenti sei elaborati:

elaborato contrassegnato dal motto « colleviastreme 384 » redatto dal dott. ing. Rosario Caltabiano;

elaborato della S.p.a. costruzioni Umberto Girola;

elaborato del gruppo rappresentato dal prof. arch. Giuseppe Samonà;

elaborato della Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas;

elaborato dello studio Nervi;

elaborato contrassegnato dal motto « Zancle 80 » redatto dal dott. ing. Michele Maugeri.

Roma, addì 17 maggio 1971

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente dell'A.N.A.S.
LAURICELLA

(6138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 27 maggio 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due periti;

Vista la tabella A annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o perito chimico industriale o di perito industriale capotecnico (specializzazione chimica industriale).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purché debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria conserviera.

Prova pratica:

Chimica analitica quantitativa applicata alle conserve alimentari.

Prova orale:

Industria conserviera. Legislazione sulle conserve alimentari. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Parma, via F. Tanara 33, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verra comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 27 maggio 1971

Il presidente: CULTRERA

(5941)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici per i compartimenti di Ancona, Bologna e Palermo per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Membri:

Rizzuto dott. ing. Luigi, ispettore principale;
Ciappelloni per. ind. Luigi, capo tecnico sovr.;
Bellagamba per. ind. Alberto, capo tecnico superiore;
Cerioni per. ind. Claudio, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Melito Pasquale, segretario.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Membri:

Melandri dott. Guido, ispettore principale;
Tarozzi per. ind. Amedeo, capo tecnico superiore;
Fortini Bruno, capo tecnico;
Savoia Ottavio, capo tecnico;

Segretario:

Fornasaro Vittorio, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Membri:

Saja dott. ing. Lorenzo, ispettore capo;
Lucà per. ind. Vincenzo, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Cassetti per. ind. Michele, segretario tecnico;
Russo per. ind. Lucio, capo tecnico superiore.

Segretario:

La Marca Francesco Paolo, segretario.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il direttore generale: FIENGA

(5954)

Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Reggio Calabria per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Reggio Calabria è composta come segue:

Membri:
Nocera dott. ing. Giovanni, ispettore principale;
Mulonia per. ind. Pasquale, capo tecnico sovr. a r.;
Gerico per. ind. Diego, capo tecnico superiore;
Quattrone per. ind. Angelo, segretario tecnico superiore.

Segretario:
Morabito Pietro, segretario.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il direttore generale: FIENGA

(5953)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1970, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 327;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice dei candidati al concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare, di cui al decreto ministeriale in preambolo, e formazione delle conseguenti graduatorie di merito:

Presidente:
Ciaramella Mario, ten. col. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.

Membri:
Borgia Vincenzo, ten. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e. - Maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;
Orsomando Giovanni, maestro direttore di banda.

Segretario senza voto:
Ligozzi dott. Bruno, consigliere di 1ª classe.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 321

(6084)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 2 del 3 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1970: Graduatoria di merito del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(6136)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 2 del 3 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1970: Graduatoria di merito del concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(6137)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

Le prove scritte del concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1970 avranno luogo nei giorni 28 e 29 luglio 1971, alle ore otto presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Palestro n. 15;
Bari: presso il Villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13;
Cagliari: presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer n 29;
Caltanissetta: presso il convento San Michele, via Sallemi n. 104;
Catania: presso scuola elementare «Filippo Corridoni», piazza Spedini (angolo via Maratona, 2);
Catanzaro: presso le scuole elementari, largo Marincola Cattaneo, 16;
Firenze: presso l'intendenza di finanza, via del Pratello, 6;
Milano: presso l'Università degli studi, via Celoria, 20;
Napoli: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi, 2 e presso il palazzo Fondi, via Medina, 24;
Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;
Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Venezia: presso la sala degli esami dell'intendenza di finanza, Santangelo, 3538.

(6308)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella regione della Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 237 in data 2 luglio 1969 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 novembre 1968;

Visti i risultati delle operazioni d'esame e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 14 dicembre 1970, n. 546, prot. n. 13081/1;
Riconosciuta la regolarità degli atti stessi;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, recante norme speciali per i concorsi a posti di sanitari in Valle d'Aosta;
Visto lo statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968:

1. Sabolo Alma punti 58,332 su 120
2. Savio Lidia in Rore » 49,390 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'amministrazione regionale e dei comuni interessati.

Aosta, addì 14 giugno 1971

Il presidente: DUJANY

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 222, prot. 4782/1, in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti d'ostetrica condotta vacanti nella regione al 30 novembre 1968;
Viste le domande delle partecipanti al concorso risultate idonee, da cui risulta che la Savio Lidia ha concorso solo per la condotta di St. Vincent e che la Sabolo Alma ha indicato la condotta di St. Vincent come preferenziale;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

La candidata Sabolo Alma è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di St. Vincent.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 14 giugno 1971

Il presidente: DUJANY

(5995)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1969 con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968, modificato con proprio decreto n. 2186 del 29 ottobre 1970;
Visto il proprio decreto n. 2857 in data 19 dicembre 1970 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali delle sedute tenute da detta commissione, nonchè la graduatoria dei candidati idonei dalla stessa formulata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sue successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in questione:

1. Truncali Michele . . . . punti 70,400
2. Recchia Giuseppe . . . . » 57,080
3. Filabozzi Pio . . . . » 55,490
4. Caselli Rinaldo . . . . » 54,560
5. Trovato Arturo . . . . » 53,090
6. Notarangelo Luigi . . . . » 52,500
7. Celli Antonio . . . . » 48,660
8. Valesi-Penso Ettore . . . . » 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 giugno 1971

Il medico provinciale: PERNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1969 con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968, modificato con proprio decreto n. 2186 del 29 ottobre 1970;
Visto il proprio decreto in data odierna n. 1016, con cui è approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Truncali Michele: Casaprota-Poggio S. Lorenzo (consorzio);
2) Recchia Giuseppe: Labro-Morro-Colli sul Velino (consorzio);
3) Filabozzi Pio: Montebuono;
4) Caselli Rinaldo: Magliano Sabina (2ª condotta);
5) Notarangelo Luigi: Fiamignano (2ª condotta);
6) Celli Antonio: Montasola;
7) Valesi-Penso Ettore: Micigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 giugno 1971

Il medico provinciale: PERNA

(5935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti numeri 1467/1 e 1467/2 del 2 aprile 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967 in provincia di Pisa;

Viste le rinunzie espresse dalle ostetriche Giacomelli Renata e Pecchia Celestina alle condotte di S. Miniato-Ponte a Elsa e Castellina Marittima, sede unica;
Considerato che è necessario provvedere, per effetto delle menzionate rinunzie, alla nomina delle ostetriche che seguono in graduatoria e che hanno chiesto in ordine di preferenza le citate sedi e quella di Montecatini V. C.;
Considerato che l'ostetrica Zamuner Rosana, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di Castellina Marittima, sede unica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1) Zamuner Rosana: Castellina Marittima, sede unica;
2) Mastrodicasa Anna: S. Miniato-Ponte a Elsa;
3) Marsina Giuliana Cosima: Montecatini V. C., frazione Sassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 31 maggio 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(5989)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3358 in data 28 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto del 24 marzo 1969, n. 2841, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;
Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Petrelli Dorotea: comune di Lavagna;
2) Traverso Franca: comune di Genova;
3) Pascal Secondina: consorzio S. Margherita Lig. - Portofino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 11 giugno 1971

p. *Il medico provinciale*: PODESTÀ

(5990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 3661 e 3662 in data 24 novembre 1970, con i quali venivano approvate rispettivamente la graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1969;
Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione degli interessati le condotte di Mercatale Valdarno, Mercatale di Cortona e Loro Ciuffenna, 1ª sede;
Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Ligato dott. Giuseppe: Mercatale Valdarno;
2) La Macchia dott. Carlo: Mercatale di Cortona;
3) Polvani dott. Pier Leone: Loro Ciuffenna, 1ª sede.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Arezzo, addì 10 giugno 1971

(5988) *Il medico provinciale*: TIBIDÀ

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969, nonché i decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, rispettivamente, n. 504 e n. 505 del 29 marzo 1971;
Viste le note n. 36 del 13 maggio 1971 e n. 1569 del 7 giugno 1971, rispettivamente, del consorzio veterinario di Valsinni e uniti e del consorzio veterinario di Garaguso e uniti con le quali viene comunicato che i rispettivi vincitori di quelle condotte veterinarie, dott. Donato Pietro e La Rosa Fausto, hanno rinunciato alla nomina;
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti idonei che seguono in graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Picchi Giuseppe: Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano (condotta consortile);
Germinario Cosmo; Garaguso-Calciano-Oliveto Lucano (condotta consortile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 12 giugno 1971

Il veterinario provinciale: NITTI

(5936)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.